

Legislazione veterinaria

1 In generale

1.1 Basi legali

Ordinanza sulle epizootie (OFE; [RS 916.401](#)), ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; [RS 916.441.22](#)),

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; [RS 817.190](#)),

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; [RS 455.1](#)),

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; [RS 916.443.11](#)), ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; [RS 916.443.10](#)), ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; [RS 916.443.14](#)), ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI; [RS 916.443.111](#)), ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; [RS 916.443.106](#)),

Ordinanza sulle tasse dell'USAV ([RS 916.472](#)),

Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati ([RS 453.2](#)).

1.2 Definizioni

Spiegazione delle abbreviazioni e dei termini relativi alle disposizioni della legislazione veterinaria contenute nella pagina «Mostra dettagli», «Tributi supplementari»:

Aeroporti autorizzati	posti d'ispezione frontaliere degli aeroporti di Zurigo e Ginevra
CVC	controllo veterinario di confine / tassa per il controllo veterinario di confine
DAC	derrate alimentari composte
DSCE	Documento sanitario comune di entrata
Pesca marittima IUU	controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (secondo l'ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati; RS 453.2).

1.3 Competenze

Le questioni legate alla legislazione veterinaria competono all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Schwarzenburgstrasse 155, Liebefeld, CH-3003 Berna:

- legislazione veterinaria (CVC): tel. +41 (0)58 463 30 33, <mailto:info@blv.admin.ch>, www.blv.admin.ch;
- CITES Fauna: tel.+41 (0)58 462 25 41, <mailto:cites@blv.admin.ch>, www.cites.ch.

2 Controllo veterinario di confine (CVC) e documenti di scorta

Attenzione: in Tares sono ripresi unicamente i processi di controllo di natura veterinaria necessari al momento del passaggio del confine doganale e per i quali i tributi dovuti vengono riscossi dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

2.1 Animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Prima o all'atto dell'importazione in Svizzera devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine:

- gli animali e i prodotti animali provenienti da Paesi diversi da: Stati membri dell'UE, Andorra, Guyana francese, Guadalupa, Irlanda del Nord, Isole Canarie, Martinica, Mayotte, Norvegia, Riunione e San Marino
- e
- animali del capitolo 01 della tariffa doganale provenienti dall'Islanda.

In linea di massima, il controllo avviene in occasione della prima entrata nello spazio veterinario comune UE-Svizzera e può pertanto essere effettuato anche dai posti d'ispezione frontaliere dell'UE. Il DSCE vale come prova del controllo effettuato e superato. Tale documento consente l'immissione in libera pratica e scorta l'invio fino al luogo di destinazione indicato nel DSCE.

L'importazione diretta in Svizzera di merci provenienti da Stati non membri dell'UE è consentita esclusivamente attraverso i posti d'ispezione frontaliere degli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Ciò vale anche per gli invii destinati al transito verso un altro Paese. Il controllo veterinario di confine deve essere effettuato prima dell'imposizione doganale presso i posti d'ispezione frontaliere degli aeroporti di Zurigo o Ginevra negli orari di apertura pubblicati in Internet (cfr. www.blv.admin.ch > L'USAV > Mandato > Esecuzione > Servizio veterinario di confine > Ulteriori informazioni > [Elenco dei posti di controllo frontaliere svizzeri](#)). Il controllo veterinario di confine è soggetto a una tassa.

La maggior parte degli invii di animali o prodotti animali deve essere accompagnata da un certificato o da un documento commerciale valido ed essere notificata anticipatamente tramite TRACES. La messa a disposizione dei documenti necessari spetta all'importatore o agli addetti allo scalo («handling agent»). Il servizio veterinario di confine respinge gli invii con una documentazione incompleta o che non adempiono le condizioni d'importazione.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito Internet dell'USAV (www.blv.admin.ch) o possono essere richieste tramite e-mail (info@blv.admin.ch).

2.2 Animali e prodotti di origine animale provenienti da Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Norvegia e Islanda

Questi animali e prodotti animali non sono soggetti all'obbligo del controllo veterinario di confine. Eccezione: per gli animali vivi del capitolo 01 della tariffa doganale provenienti dall'Islanda si applica la cifra 2.1. In molti casi, tuttavia, al momento del passaggio del confine gli animali e i prodotti animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario o da un documento commerciale. Nella maggior parte dei casi, il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve inviare al servizio veterinario cantonale del luogo di destinazione una notifica elettronica TRACES.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito Internet dell'USAV (www.blv.admin.ch) o possono essere richieste tramite e-mail (info@blv.admin.ch).

2.3 Documenti di scorta di natura veterinaria

Gli animali e i prodotti animali per i quali è necessario un DSCE, un certificato sanitario o un'autorizzazione dell'USAV sono contrassegnati come segue in Tares («Mostra dettagli», «Obbligo dell'autorizzazione»):

Obbligo dell'autorizzazione	Ufficio autorizzazione		Tolleranza
	USAV-Altri	purché di origine animale: DSCE, autorizzazione o certificato sanitario necessario (cfr. «Osservazioni», «Legislazione veterinaria»)	0 kg

Se il documento di scorta di natura veterinaria è necessario solo per determinati animali o prodotti animali di una voce di tariffa (VT), questi sono esplicitamente indicati.

Gli invii provenienti da Paesi terzi necessitano di un DSCE di un posto d'ispezione frontaliere dell'UE o della Svizzera oppure di un'autorizzazione dell'USAV (eccezioni: v. cifra 2.4).

Per gli invii con animali ad unghia fessa e volatili da cortile (VT 0102-0105) provenienti dall'UE è necessario un certificato sanitario.

2.4 Controllo veterinario di confine

Gli animali e i prodotti animali introdotti nel territorio doganale direttamente da Paesi terzi presso i livelli locali Genève-Aéroport e Zürich-Flughafen devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine e sono contrassegnati come segue in Tares («Mostra dettagli»):

Tributi supplementari	Codice		Numero convenzionale				
	290	CVC	002	importazione per via aerea attraverso gli aeroporti autorizzati (cfr. «Osservazioni», «Legislazione veterinaria»)	Fr. Min. fr. Max. fr.	1.47 88.00 676.00	per 100 kg peso lordo

Se l'obbligo di controllo non riguarda l'intero campo d'applicazione della VT, le specie animali o le merci interessate sono esplicitamente indicate.

Anche le derrate alimentari composte, che contengono sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine.

Ciò vale anche se l'insieme è classificato a una VT che in Tares non ha l'indicazione relativa ai tributi supplementari «CVC» o all'obbligo dell'autorizzazione «USAV».

Condizioni derogatorie

Per via del rischio esiguo, determinate derrate alimentari composte (appositamente indicate in Tares) non soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine. Le esenzioni sono disciplinate dal [Regolamento \(UE\) 2021/630](#). Tali derrate alimentari composte devono adempiere **tutti i seguenti criteri**:

- **non** devono contenere carne trasformata;
- **non** devono contenere collagene né gelatina di ossa di ruminanti;
- possono essere conservate a temperatura ambiente;
- **non** devono contenere colostro;
- devono essere destinate al consumo umano;
- devono essere imballate / sigillate in modo sicuro.

Se **tutti i criteri sono adempiuti contemporaneamente**, le derrate alimentari composte non soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine e per il passaggio del confine non servono né certificati né documenti di scorta specifici.

Conservazione a temperatura ambiente	Tutti i prodotti che possono essere conservati senza refrigerazione
Colostro	Primo latte dopo la nascita.

In caso di dubbi, l'USAV (settore Importazione da Paesi terzi) o il servizio veterinario di confine competente decide se il prodotto in questione è assoggettato o meno a un controllo.

2.5 Tasse (v. anche cifra 3.3)

Le tasse da riscuotere per il controllo veterinario di confine sono elencate nella pagina «Mostra dettagli», «Tributi supplementari» di Tares.

Tributi supplementari	Codice		Numero convenzionale				
	290	CVC	002	importazione per via aerea attraverso gli aeroporti autorizzati (cfr. «Osservazioni», «Legislazione veterinaria»)	Fr. Min. fr. Max. fr.	1.47 88.00 676.00	per 100 kg peso lordo

Se una VT e un eventuale numero convenzionale di statistica prevedono sia la tassa per il controllo veterinario sia la tassa di controllo CITES (290 CVC, 292 CITES Fauna), è dovuta unicamente la

tassa per il controllo veterinario (290 CVC). Nella dichiarazione doganale occorre pertanto indicare unicamente la tassa per il controllo veterinario (290 CVC).

La tassa per il controllo veterinario di confine all'importazione ammonta a Fr. 1.47 per 100 kg di peso lordo, tenendo conto dell'importo minimo di Fr. 88 e di quello massimo di Fr. 676 per invio.

Eccezione: la tassa per il controllo veterinario all'importazione di prodotti animali (all'eccezione di sperma animale, embrioni e ovuli) provenienti dalla Nuova Zelanda ammonta a Fr. 1.14 per 100 kg di peso lordo, tenendo conto dell'importo minimo di Fr. 68.20 e di quello massimo di Fr. 523.90 per invio.

Definizione di «invio» ai fini della tassa per il controllo veterinario di confine: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere, trasportati con il medesimo mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, indirizzati allo stesso destinatario e menzionati sullo stesso DSCE.

Se in **una** dichiarazione doganale sono indicate diverse linee tariffali con animali o prodotti animali per i quali sono stati rilasciati vari DSCE, la tassa per il controllo veterinario di confine è calcolata per ogni DSCE allestito. Ciò significa che l'importo minimo o massimo viene calcolato per DSCE.

2.6 Dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve

- aggiungere nella dichiarazione doganale un'indicazione relativa all'obbligo dell'autorizzazione;
- inserire il numero del DSCE, del certificato sanitario o dell'autorizzazione dell'USAV (rubrica «Numero dell'autorizzazione»):

DSCE	per gli animali: A.CH.YYYY.1234567 per i prodotti animali: P.CH.YYYY.1234567
certificato sanitario	I.XY.YYYY.1234567 (XY = abbreviazione dello Stato membro dell'UE)
autorizzazione dell'USAV	autorizzazione per importazione unica: YYEB123456-DS autorizzazione per importazioni multiple: YYMB123456-DS

- dichiarare, per ogni linea tariffale, unicamente merci di un DSCE, di un certificato sanitario o di un'autorizzazione dell'USAV;
- inserire nella dichiarazione doganale e-dec il codice d'assoggettamento ai DNND 1 e il codice del genere di DNND 190. Un'eventuale tassa per il controllo veterinario di confine va indicata con il codice 290 (v. cifra 2.5).

Nel traffico aereo in provenienza da Paesi terzi, gli animali e i prodotti animali soggetti al controllo possono essere dichiarati all'importazione solo dopo essere stati sottoposti al controllo veterinario di confine e se il confronto elettronico con TRACES o con il sistema informatico OITE ha dato esito positivo.

Nei seguenti casi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare al livello locale il DSCE, il certificato sanitario o l'autorizzazione dell'USAV:

- su richiesta del livello locale;
- per gli animali e i prodotti animali provenienti da Stati terzi nel traffico aereo o per via d'acqua e non dichiarati con e-dec;
- per gli animali ad unghia fessa e i volatili da cortile (VT 0102-0105) non dichiarati con e-dec.

2.7 Importazione di carni di animali della specie bovina delle VT 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 e 0202.3091 provenienti da Paesi che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali; divieto di riesportazione negli Stati membri dell'UE

Sulla scorta degli obblighi di politica commerciale della Svizzera, in linea di massima è possibile importare carni di animali della specie bovina provenienti da Paesi in cui non vige il divieto di usare ormoni per accrescere le prestazioni degli animali. Per contro, l'UE non consente tali importazioni.

Nel traffico delle merci tra Svizzera e UE, in base all'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli ([RS 0.916.026.81](#)) non vengono più effettuati controlli veterinari di confine. Occorre pertanto impedire che vengano esportate verso l'UE carni di animali della specie bovina provenienti da Paesi in cui non vige il divieto di usare ormoni per accrescere le prestazioni degli animali. I possibili Paesi di provenienza sono Stati Uniti, Canada e Australia. Ciò riguarda esclusivamente le carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate. In genere si tratta di «High Quality Beef»¹.

L'importazione di carne proveniente da Paesi che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali è inoltre disciplinata nell'OITE-PT ([RS 916.443.10](#)). L'esportazione di carne di questo tipo dal territorio doganale verso gli Stati membri dell'UE e nelle enclavi doganali svizzere è vietata ([art. 30 OITE-UE](#)). Oltre alle disposizioni generali di natura doganale e non doganale, per l'importazione di detta carne valgono **inoltre** le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'importazione è possibile solo entro i limiti del contingente doganale parziale 5.7. Ciò significa che l'importatore / il destinatario deve disporre di una quota di contingente corrispondente.
2. Deve trattarsi di carne delle VT 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 o 0202.3091.
3. Gli importatori e i rispettivi acquirenti devono, tra l'altro, obbligarsi con un impegno (vincolo) d'impiego nei confronti dell'UDSC, Misure economiche, CH-3003 Berna, a usare questo tipo di carne esclusivamente nel territorio doganale nonché a indicare nei documenti di vendita e fornitura la riserva d'uso (d'impiego) ai sensi dell'articolo 4 OITE-PT-DFI ([RS 916.443.106](#)). L'UDSC assegna al destinatario e all'acquirente un numero d'impegno.
4. Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione di questo tipo di carne possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da aziende di vendita al dettaglio. Se la carne non viene consegnata direttamente ai consumatori tramite aziende di vendita al dettaglio, macellerie o aziende gastronomiche, non è consentito trasformarla in preparazioni di carne e prodotti a base di carne. L'USAV e l'UDSC sono responsabili del controllo dell'osservanza di tali disposizioni.
5. I livelli locali Zürich-Flughafen e Genève-Aéroport sono responsabili dell'imposizione di detta carne. In casi eccezionali e motivati (in particolare quando non sono disponibili quote di contingente doganale) la dichiarazione doganale può avvenire anche presso altri livelli locali. L'immissione in un deposito doganale aperto o in un punto franco doganale è possibile unicamente se tale deposito è riconosciuto, dal competente ufficio cantonale, come luogo di deposito per merci importate e se è registrato in TRACES. Inoltre, il deposito doganale aperto o il punto franco doganale deve essere menzionato esplicitamente come luogo di destinazione nel DSCE.
6. Nella dichiarazione d'importazione occorre indicare il numero d'impegno dell'importatore o del suo acquirente e aggiungere la seguente menzione:
«Da usare esclusivamente nel territorio doganale».
7. Su richiesta dell'UDSC, gli importatori e i loro acquirenti devono comprovare di aver usato la carne esclusivamente nel territorio doganale o di averla riesportata in Stati non membri dell'UE oppure nelle enclavi doganali svizzere. A ogni cessione, nei documenti di vendita e fornitura deve essere indicata una rispettiva riserva d'uso (d'impiego).

Queste prescrizioni non sono applicabili alle carni provenienti da Paesi che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, ma che tuttavia sono accompagnate da un certificato sanitario riconosciuto dall'UE (art. 9 cpv. 1 OITE-PT).

3 Pesca marittima (IUU)

Cfr. [regolamento R-60-6.2](#).

¹ Cfr. il numero convenzionale di statistica delle VT 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 e 0202.3091; cfr. anche: Note esplicative → capitolo 2 → Disposizioni particolari → [«High Quality Beef»](#).